

**Edizione di mercoledì 11 ottobre 2017**

## **ACCERTAMENTO**

**Il decollo parziale degli ISA fa sopravvivere studi e parametri**

di **Luca Caramaschi**

## **ADEMPIMENTI**

**La fideiussione nel contratto di locazione**

di **Leonardo Pietrobon**

## **AGEVOLAZIONI**

**Minus da cessione: il nuovo indirizzo condiziona le consulenze pregresse?**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **PATRIMONIO E TRUST**

**Anche per la donazione di valori mobiliari serve l'atto pubblico**

di **Angelo Ginex**

## **ACCERTAMENTO**

**L'accertamento parziale**

di **Dottryna**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Le domande di apertura**

di **Laura Maestri**

## ACCERTAMENTO

---

### ***Il decollo parziale degli ISA fa sopravvivere studi e parametri***

di **Luca Caramaschi**

Con le disposizioni contenute in *primis* nell'[articolo 7-bis del D.L. 193/2016](#), convertito nella L. 225/2016 e, successivamente, nell'[articolo 9-bis del D.L. 50/2017](#), convertito nella L. 96/2017, il legislatore ha, con la nascita degli ISA (**indicatori sintetici di affidabilità fiscale**), definitivamente sancito dopo circa un ventennio la fine dello strumento accertativo rappresentato da studi di settore e parametri. Tuttavia, contrariamente a quanto si poteva pensare a seguito dei primi trionfali annunci dell'Amministrazione, il passaggio sarà caratterizzato da una certa **gradualità** e si completerà solo dopo che in relazione a tutte le **attività economiche** oggi assoggettate alla disciplina di studi e parametri (va ricordato che vi sono anche attività, per la verità poche, per le quali questa disciplina accertativa non trova applicazione) verranno approvati i relativi **ISA**.

Detto processo di introduzione progressiva del nuovo strumento di "**compliance**" (termine particolarmente gradito all'Amministrazione che dovrà tuttavia passare alla verifica dei fatti) risulta confermato da quanto previsto nel comma 4 del richiamato [articolo 9-bis](#) laddove si afferma che *"La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli **indici** per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"*.

È quindi con il recente [provvedimento direttoriale n. 191552 del 22 settembre 2017](#) che l'Agenzia delle Entrate ha individuato le attività economiche per le quali dovranno essere approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) applicabili già a partire dal periodo d'imposta 2017. Si tratta per ora solo di **70** attività economiche (per un totale di 1,4 milioni di contribuenti) e, quindi, ben poco rispetto alla complessiva platea dei contribuenti soggetti all'applicazione sia gli studi di settore sia i parametri. Più nel dettaglio le **categorie economiche** interessate da questa prima fase di applicazione degli **ISA** saranno le seguenti:

- 29 indici per il settore del commercio;
- 17 indici per il settore dei servizi;
- 15 indici per il settore manifatturiero;
- 9 indice per il comparto delle professioni.

Anche per questi indicatori, tuttavia, l'entrata in vigore dal **periodo d'imposta 2017** non è ad oggi un fatto ancora certo, posto che per la loro effettiva applicazione sarà necessario attendere l'emanazione entro il 31 dicembre prossimo di un **decreto** del Ministero

dell'Economia e delle Finanze (**MEF**) che ne approvi le specifiche tecniche, nonché le rispettive note metodologiche.

Pur nell'attesa dei contenuti di tale decreto già molte sono le **indicazioni** fornite dall'articolo 9-*bis* del citato D.L. 50/2017 e anticipate in diverse occasioni dalla SOSE e dall'Agenzia delle Entrate. Gli indicatori di **affidabilità fiscale**, infatti, verranno diversamente configurati in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente e verranno elaborati sulla base di una nuova **metodologia** statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- un modello di **regressione** basato su dati relativi a un più ampio arco temporale (**8 anni** anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l'andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un'assegnazione più robusta al **cluster**.

È inoltre confermata la possibilità per il contribuente di correggere o migliorare l'eventuale risultato di anomalia dell'indicatore, "**adeguando**" i propri ricavi, ma per verificare le modalità operative di questo processo sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

A coloro che risulteranno "affidabili" (anche per adeguamento) verranno poi riconosciuti i seguenti **aspetti premiali**:

- esclusione dagli **accertamenti** di tipo analitico-presuntivo;
- applicazione limitata degli accertamenti basati sulla determinazione **sintetica** del reddito;
- **riduzione** dei termini per l'accertamento;
- esonero, entro i limiti previsti (50.000 euro relativamente all'Iva e 20.000 euro relativamente a imposte dirette e Irap), dall'obbligo di apporre il **visto di conformità** per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;
- esonero dall'obbligo di apporre il visto di conformità ovvero di prestare garanzia per i **rimborsi Iva** di importo non superiore a 50.000 euro.

## **I 70 ISA approvati per il periodo d'imposta 2017 (atteso Decreto MEF)**

### **Indicatore di affidabilità economica**

AD02U – Produzione di paste alimentari

AD05U – Produzione e conservazione di carne

AD08U – Fabbricazione di calzature, parti e accessori

AD11U – Produzione di olio di oliva e di semi

AD12U – Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria  
AD14U – Produzione tessile  
AD15U – Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati  
AD17U – Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica  
AD23U – Laboratori di cornici  
AD27U – Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria  
AD28U – Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro  
AD33U – Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria, oreficeria e bigiotteria  
AD34U – Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie  
AD36U – Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio  
AD37U – Costruzione e riparazione di imbarcazioni  
AG31U – Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori  
AG34U – Servizi di acconciatura  
AG36U – Servizi di ristorazione commerciale  
AG39U – Agenzie di mediazione immobiliare  
AG54U – Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento  
AG55U – Servizi di pompe funebri e attività connesse  
AG58U – Strutture ricettive all'aperto  
AG60U – Stabilimenti balneari  
AG61U – Intermediari del commercio  
AG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco  
AG74U – Attività fotografiche  
AG75U – Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti  
AG77U – Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi  
AG78U – Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator  
AG79U – Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre  
AG88U – Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche  
AG96U – Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale  
AK02U – Attività degli studi di ingegneria  
AK03U – Attività tecniche svolte da geometri  
AK04U – Attività degli studi legali  
AK08U – Attività dei disegnatori tecnici  
AK16U – Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici  
AK19U – Attività professionali paramediche indipendenti  
AK20U – Attività professionale svolta da psicologi  
AK25U – Consulenza agraria fornita da agronomi  
AK29U – Studi di geologia  
AM02U – Commercio al dettaglio di carni  
AM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori  
AM06A – Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi  
AM08U – Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi  
AM11U – Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti

- AM12U – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- AM15A – Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
- AM15B – Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
- AM16U – Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa
- AM17U – Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
- AM18A – Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- AM20U – Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- AM22C – Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
- AM23U – Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici
- AM24U – Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- AM31U – Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
- AM35U – Erboristerie
- AM37U – Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
- AM39U – Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
- AM40A – Commercio al dettaglio di fiori e piante
- AM42U – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
- AM43U – Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio
- AM44U – Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
- AM48U – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- AM81U – Commercio all'ingrosso di combustibili
- AM84U – Commercio all'ingrosso di macchine utensili
- AM86U – Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- AM87U – Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
- AM88U – Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca

Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:  
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

## ADEMPIMENTI

---

### ***La fideiussione nel contratto di locazione***

di **Leonardo Pietrobon**

Molto spesso per i **contratti di locazione**, oltre al conosciuto deposito cauzione, può essere **prevista** anche una disposizione contrattuale con la quale è previsto **l'obbligo di stipula e presentazione di una fideiussione**, sia essa assicurativa o bancaria, sia per i contratti di locazione **“a uso abitativo”**, ex L. 431/1998, e sia per i contratti **“a uso diverso da quello abitativo”**, ex L. 392/1978.

La polizza fideiussoria è regolamentata dal **codice civile** agli [articoli 1938, 1956 e 1957](#), ove sono stabilite le regole di funzionamento di tale tipologia contrattuale che prevede la presenza di almeno tre soggetti. Sotto il profilo generale, infatti, con il contratto di fideiussione sorge **l'obbligo in capo al fideiussore di garantire**, a favore di un altro soggetto (c.d. creditore), **l'adempimento di un debito altrui** (c.d. soggetto garantito). In altri termini, con il contratto di fideiussione **si amplia il potere di aggressione concesso al creditore**, in virtù del sorgere di un nuovo debitore obbligato verso di lui, nei limiti naturalmente della somma dovuta, ai sensi dell'[articolo 1941 cod. civ.](#) Sotto il profilo sostanziale, quindi, la fideiussione **rappresenta un'obbligazione accessoria rispetto all'obbligazione principale** (debito).

In merito alla **forma della fideiussione**, la **Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2008 n. 26064** ha stabilito che la volontà di prestare fideiussione deve essere **manifestata in modo chiaro e inequivocabile**, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l'assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è **necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo**, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l'atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 1938 del codice civile](#) ***“la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito”***.

Con riferimento ai contratti di locazione, **l'oggetto della fideiussione** è facilmente **determinabile**, essendo rappresentato dalle **obbligazioni pecuniarie accettate dal conduttore**. La legittimazione in tal senso è arrivata anche dalla [Corte di Cassazione con la sentenza n. 3525, in data 13 febbraio 2009](#). Inoltre, la fideiussione – garantendo al locatore l'adempimento dell'impegno assunto dall'inquilino – può ricomprendere le perdite derivanti sia dal **mancato pagamento delle “quote periodiche”**, che **dall'omesso rilascio dell'immobile nei tempi contrattualmente previsti**.

La conferma all'identificazione delle somme garantite nel contratto di locazione trova conferma dalla lettura dell'[articolo 1346 del codice civile](#), secondo cui **l'oggetto del contratto è determinato** quando la prestazione è **sufficientemente definita**, di modo che il destinatario sappia cosa può pretendere e colui che esegue sappia che cosa è tenuto a prestare per adempiere correttamente il proprio onere. Pertanto, nell'ipotesi in commento, è, quindi, **esatto considerare determinato**, o quantomeno **determinabile**, **l'oggetto della fideiussione sulla base delle clausole del contratto di locazione contenenti la misura dell'importo da corrispondersi**. Poiché, infatti, i canoni sono generalmente specificati, l'oggetto del contratto di garanzia è, di conseguenza, definibile per *relationem* con riferimento al negozio principale.

Un'altra tematica della fideiussione legata ad un contratto di locazione è rappresentata dalla **scadenza del rapporto fideiussorio**. A tal proposito, la [Corte di Cassazione con la sentenza 3.4.2009 n. 8129](#) ha previsto che qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei canoni, la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo, **il recesso di quest'ultimo, intervenuto prima della scadenza del contratto, esclude l'operatività della garanzia per le obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione per effetto dell'applicazione di una clausola pattizia di tacito rinnovo**; sebbene, infatti, la fonte del rapporto contrattuale continui a essere costituita dall'originario contratto di locazione, la **recedibilità della fideiussione** è conforme al principio generale dell'ordi

Seminario di specializzazione

**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE:  
ASPETTI CIVILISTICI**

Scopri le sedi in programmazione >



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Minus da cessione: il nuovo indirizzo condiziona le consulenze pregresse?***

di **Alessandro Bonuzzi**

In questi ultimi mesi sono pervenute alla Redazione non poche richieste di **supporto** su come gestire al meglio il rapporto con il cliente in relazione al tema della deducibilità, dal **reddito d'impresa** della società cedente, della **minusvalenza** derivante dalla **cessione agevolata** di **immobili non merce** ai soci, attese le recenti precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 101/E/2017](#). Le **criticità** nascono dal cambio di indirizzo da parte del Fisco.

Difatti, si ricorda che la [circolare AdE 37/E/2016](#), considerato che “*Vi sono, ..., delle  **differenze** – individuate dallo stesso legislatore – che scaturiscono dalla diversa natura dell'operazione di assegnazione rispetto a quella di cessione*”, aveva precisato che in caso di **cessione agevolata**, “*Diversamente da quanto avviene nel caso di assegnazione di **beni diversi da quelli merce**, nel caso in cui emerga una **minusvalenza a conto economico tale componente di reddito assume rilevanza ai fini Ires e Irap***”.

Come unico “vincolo”, il documento, in coerenza con il dato letterale della norma, sostiene “*la necessità nei casi di cessione di attribuire rilevanza – per la determinazione dell'imposta sostitutiva – al **corrispettivo** soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale o catastale dei beni ceduti*”.

Il diverso trattamento, ai fini delle imposte dirette, della minusvalenza da cessione rispetto a quella da assegnazione, deriva dal fatto che la cessione, a differenza dell'assegnazione, costituisce un'operazione **realizzativa**. In tal senso l'[articolo 101 del Tuir](#) consente la deduzione delle minusvalenze realizzate mediante una cessione a titolo oneroso e, invece, vieta la deduzione delle minusvalenze realizzate attraverso un'operazione di assegnazione ai soci.

La [risoluzione AdE 101/E/2017](#), però, ha **modificato l'orientamento** fornito con la [circolare 37/E](#), affermando che:

- siccome il corrispettivo della cessione è stabilito all'interno di un rapporto sociale (socio-società) e **non tra parti indipendenti**;
- appare ragionevole ritenere che il beneficio di far riferimento al **valore catastale** può trovare applicazione solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di una **plusvalenza**;
- pertanto, nell'ipotesi di assenza di base imponibile, deve ritenersi che non sia possibile



- dedurre la minusvalenza calcolata utilizzando il **valore catastale**;
- diversamente, la minusvalenza da cessione agevolata può essere **dedotta** ai fini fiscali qualora sia stata determinata utilizzando il **valore normale**.

In pratica, quindi, secondo la risoluzione, la minusvalenza può essere dedotta, dal **reddito d'impresa** della società cedente, **solo** se calcolata utilizzando il valore normale (e non anche il valore catastale).

Proprio da questa sopravvenuta **interpretazione restrittiva** potrebbero sorgere criticità nella gestione del rapporto con il cliente, al quale, a monte dell'operazione, era stato consigliato di effettuare la cessione dell'immobile non merce al valore catastale nel presupposto che la minusvalenza emergente era comunque deducibile.

In questi casi è opportuno far presente al cliente il nuovo scenario "ritrattando" la **consulenza** originaria? Trattasi, evidentemente, di una questione che va valutata **caso per caso**; tuttavia, in linea generale, è possibile affermare che sarebbe bene **informare** il cliente delle conclusioni a cui è giunta la risoluzione 101/E, avvisandolo dei rischi connessi. Difatti, sebbene sia vero che la posizione ivi espressa **non trova conferma in alcuna norma**, gli uffici dell'Agenzia saranno tenuti ad osservarla e applicarla. Da qui il pericolo di una contestazione.

D'altro canto, la consulenza originaria non dovrebbe essere "**messa in discussione**" da parte del cliente: andrebbe, infatti, spiegato che sono le Autorità fiscali ad aver cambiato opinione, portando le "prove dell'accaduto".

La decisione finale sul come procedere – adeguarsi o non adeguarsi alla tesi del Fisco – dovrà comunque ricadere sul cliente in funzione della sua **propensione al rischio**. Laddove egli decidesse per la deduzione della minusvalenza calcolata con il valore catastale, sicuramente si potrà **sostenere**, a fondamento del comportamento assunto, che l'indirizzo della risoluzione:

- è sganciato dalla formulazione letterale della disposizione normativa;
- è contraddittorio rispetto alle precedenti precisazioni contenute [nella circolare 37/E/2016](#);
- è (eventualmente) giunto dopo l'effettuazione dell'operazione.

Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Anche per la donazione di valori mobiliari serve l'atto pubblico***

di Angelo Ginex

Il **trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità realizzato a mezzo banca**, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro, non rientra tra le donazioni indirette, ma **configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta**, con la conseguenza che per tale operazione è **necessaria la stipulazione dell'atto pubblico** di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** con [sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017](#).

La vicenda trae origine da un **trasferimento di strumenti finanziari**, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito **a titolo di liberalità** in favore di un terzo in virtù di un **ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto**, deceduto pochi giorni dopo l'operazione. Apertasi la **successione ab intestato** dell'ordinante, la figlia del *de cuius* agiva in giudizio nei confronti del beneficiario del trasferimento, al fine di far valere la **nullità del negozio attributivo** e ottenere la restituzione del valore degli strumenti finanziari donati in ragione della quota di un terzo ad essa spettante sul patrimonio ereditario.

Nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno dovuto innanzitutto chiarire se l'operazione descritta configura una **donazione tipica** (c.d. donazione diretta) ex [articolo 769 cod. civ.](#) o una **liberalità non donativa** (c.d. donazione indiretta) ex [articolo 809 cod. civ.](#). Ciò, per le evidenti ricadute sul piano della disciplina applicabile, soprattutto in relazione al regime della **forma solenne**, prevista dall'[articolo 782 cod. civ.](#) per la **donazione diretta**, ma non richiesta per quella indiretta.

Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come il **trasferimento di valori mobiliari** scaturente dall'operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria **giustificazione causale** nel **rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e il beneficiario**, atteso che gli strumenti finanziari trasferiti al beneficiario provengono dalla sfera patrimoniale del disponente ed il trasferimento si realizza, non attraverso un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un'attività di intermediazione gestoria dell'ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.

Chiarito ciò, ne deriva – secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour – che proprio dal rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente ed il beneficiario dovrà desumersi la **causa che sorregge l'accreditamento**, poiché, laddove questa si atteggi come **causa donandi**, deve ritenersi necessario, ad evitare la ripetibilità dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, **l'atto pubblico di donazione** tra il beneficiante ed il beneficiario, **a meno che si tratti**

**di donazione di modico valore.**

Più precisamente, nella sentenza in rassegna si legge che ***“il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”.***

In conclusione, **il trasferimento di valori mobiliari effettuato senza l'atto pubblico di donazione è nullo**, anche nella ipotesi in cui tale operazione risulti comprovata da un bonifico bancario, con la conseguenza che, **in caso di morte del donante-disponente, la nullità del negozio lesivo del patrimonio ereditario può essere fatta valere in giudizio dai suoi eredi.**



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST:  
CASI OPERATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'accertamento parziale***

di **Dottryna**



Tanto l'accertamento parziale quanto l'accertamento integrativo rappresentano una deroga alla regola generale imperniata sul principio di unicità e globalità dell'atto accertativo.

Al fine di approfondire le due tipologie di accertamento, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza l'accertamento parziale.

In linea generale, l'ufficio, nel momento in cui sottopone a controllo la posizione del contribuente, deve prendere in esame **tutte** le **variabili** che incidono sul corretto adempimento degli obblighi fiscali, valutando globalmente la correttezza del comportamento tenuto nel corso del periodo di imposta.

L'**eccezione** di maggior rilievo alla regola appena enunciata è contenuta negli [articoli 41-bis D.P.R. 600/1973](#), ai fini delle imposte dirette, e [54, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), ai fini Iva, in virtù dei quali gli uffici possono, **senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice e nel rispetto dei termini decadenziali stabiliti dagli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972**, limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, determinati sulla base di elementi specifici.

Tale eccezione è finalizzata a consentire all'Amministrazione finanziaria di procedere immediatamente con l'emissione dell'atto di recupero in presenza di elementi che, per loro natura, **non richiedano** lo svolgimento di particolare **attività istruttoria** in quanto già immediatamente utilizzabili. Si tratta, in particolare, dei dati acquisiti a seguito di:

- **accessi, ispezioni e verifiche;**
- **indagini finanziarie;**
- **risposte ai questionari e alle richieste** di documentazione;
- **segnalazioni** della Direzione Centrale accertamento, di una Direzione Regionale ovvero di un altro ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, della Guardia

- di finanza o di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
- **dati** in possesso dell'Anagrafe tributaria.

Per essere considerati "immediatamente utilizzabili" tali elementi devono permettere di evidenziare l'esistenza di:

- **redditi** o maggiori redditi **non dichiarati**;
- **deduzioni, esenzioni** ed **agevolazioni non spettanti**;
- imposte o maggiori imposte **non versate**;
- ai fini Iva, **corrispettivi** o **imposta** in tutto o in parte **non dichiarati**;
- ai fini Iva, **detrazioni** in tutto o in parte **non spettanti**.

Una tipologia del tutto particolare di accertamento parziale è l'accertamento da studi di settore. Ai sensi dell'[articolo 70, commi 1 e 2, L. 342/2000](#), infatti, gli accertamenti basati sugli studi di settore vengono effettuati **senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**. Conseguentemente, anche l'intervenuta definizione in acquiescenza o in adesione dei predetti accertamenti **non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'ufficio, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dai limiti previsti dall'[articolo 2, comma 4, lettera a\), D.Lgs. 218/1997](#)**.

Dette disposizioni si applicano anche agli accertamenti da **parametri**.

In presenza di accertamenti parziali **non trova applicazione l'[articolo 44 D.P.R. 600/1973](#) che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento**.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* è altresì approfondito l'[accertamento integrativo](#).

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### *Le domande di apertura*

di **Laura Maestri**

Per quanto si possa essere preparati ad **esporre** un argomento **in pubblico**, emerge costantemente l'interrogativo di come sia meglio **cominciare**. L'**introduzione** è una fase **emotivamente cruciale**: è il momento in cui si è più tesi, nel quale si riversa tutta la tensione accumulata nelle ore (o nei giorni) precedenti all'evento.

In più, si è perfettamente consapevoli di quanto i primi minuti siano determinanti: gli ascoltatori si faranno rapidamente un'idea del relatore e della validità della presentazione; è nei primi istanti che il pubblico stabilisce se varrà la pena di **seguire attentamente** o se invece sarà **tempo sprecato**. È vero che, nel corso dell'esposizione, si può sempre **rimediare** ad un'introduzione poco convincente, ma è una strada in salita, perché le prime impressioni sono quelle su cui si genera un giudizio globale.

L'apertura del discorso è quindi da preparare con molta cura; partire con il piede giusto aiuta a rendere più **fluida** ed **accattivante** l'esposizione del contenuto: spiana la strada sia al relatore che al pubblico.

Per fortuna, l'esperienza di innumerevoli *speaker* offre l'opportunità di carpire le **tecniche** di apertura più diffuse e, soprattutto, più persuasive.

Un metodo interessante e molto utilizzato è quello di porre al pubblico delle **domande**. È un sistema semplice e diretto, che ha la prerogativa di **coinvolgere immediatamente** tutti gli ascoltatori: si stimola l'interesse sulla questione e, indirettamente, li si pone nella condizione di riflettere sul tema.

La domanda non può essere banale, ed è più incisiva quando formulata in modo accattivante: lo scopo è quello di indurre gli ascoltatori a cercare in se stessi una risposta ad un quesito particolarmente inatteso. È importante che la domanda sia ben **collegata alla materia principale**, perché a quel punto tutti saranno curiosi rispetto alla risposta che il relatore darà (ovviamente, prima o poi la dovrà dare).

Domande che in apertura catturano l'attenzione e collaborano a mantenerla viva sono, ad esempio, quelle poste dal carismatico **Simon Sinek**, *speaker* motivazionale ed autore di libri di successo internazionale. In uno dei suoi interventi più popolari, Sinek chiede al pubblico: "*Si presume che noi sappiamo perché facciamo quello che facciamo, ma che spiegazioni ti dai quando le cose non vanno come dovrebbero? O meglio: come ti spieghi quando altri sono in grado di raggiungere obiettivi che sembrano sfidare qualsiasi presupposto? Ad esempio: perché Apple è così*

*innovativa, anno dopo anno?”*

Con questa “raffica” di domande, Sinek conduce subito al cuore del ragionamento (in questo caso, il modello vincente di *leadership*), mettendo le menti di chi ascolta in uno stato di **fibrillazione** perché sono **interrogativi inediti**, che nessuno (probabilmente nemmeno noi) si è mai posto: queste domande sono già di per sé fonte di ispirazione e di motivazione.

Anche quando il quesito assume un tono più **retorico**, ad esempio fornendo un dato forte (*“sapete che chi soffre d’insonnia rischia tre volte più della media di essere coinvolto in gravi incidenti stradali?”*), ha il compito di fornire un’informazione inaspettata e di forte impatto.

Una **domanda affascinante** apre il sipario nel modo giusto e indica la direzione in cui si vuole condurre l’attenzione del pubblico: tutto ciò che seguirà sarà molto più **semplice da gestire**.

